

 <b>REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA</b>	
<b>DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGRICOLE, NATURALI, FORESTALI E MONTAGNA</b>	
Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie	s.affariamm.ue.agrifor@regione.fvg.it tel + 39 0432 555 311 fax + 39 0432 555 270/0432 555 002 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

protocollo n. RAF/2/13.5/ **58563**  
 riferimento RAF/13.5/49824  
 allegato :  
 Udine,

**14 LUG. 2008**



**Spett. Federazione Regionale degli ordini dei  
dottori agronomi e dei dottori forestali del Friuli  
Venezia Giulia  
Piazzale Cella 55b  
33100 UDINE**

e p.c.

**All'Assessore Regionale alle risorse agricole,  
naturali, forestali e montagna  
Dott. Claudio Violino  
SEDE**

**Al Direttore centrale  
Dott. Augusto Viola  
SEDE**

Oggetto: Programma di sviluppo rurale 2007-2013. Regolamenti di attuazione.

Si fa seguito alla nota dello scrivente Servizio di data 13 giugno 2008 prot. RAF/2/13.5/49824 a codesta Federazione per comunicare quanto pervenuto dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali relativamente al quesito sull'interpretazione del termine tecnico qualificato.

Ad avviso del Ministero, il tecnico qualificato non deve necessariamente essere iscritto ad un albo professionale nazionale in quanto una simile restrizione appare in contrasto con il combinato disposto degli artt. 3, 10, 81, od 82 e 86 del Trattato che istituisce la Comunità europea e con il divieto per gli Stati membri di porre in essere o mantenere in vigore qualsiasi misura idonea a privare le regole di concorrenza del loro utile effetto.

Ciò assume in particolare rilievo nella fattispecie in esame dove la prestazione richiesta al tecnico consiste in una relazione descrittiva e non meramente "tecnica".

L'importanza della creazione e del mantenimento di un sistema di concorrenza non falsata all'interno dell'Unione ha, infatti, spinto la Corte di Giustizia ad individuare proprio in tale disposto, un principio fondamentale ed obbligatorio del diritto comunitario, a conferma della caratteristica "trasversale" del diritto comunitario della concorrenza sulle libertà fondamentali previste dal Trattato stesso.

In questa prospettiva anche i professionisti intellettuali ( come nel caso di specie ) sono soggetti a tali principi in quanto considerati impresa per il diritto della concorrenza : tale equiparazione, nella giurisprudenza comunitaria, pare assumere i caratteri di una definizione funzionale (indipendentemente da qualunque status giuridico, degli elementi organizzativi o aziendali e dallo scopo di lucro) strumentale

all'applicazione della disciplina antitrust, con il superamento, pertanto, dei limiti della normativa nazionale ( ad es.2082 c.c.).

Chiarito l'ambito soggettivo di applicazione del diritto antitrust e ritenuto che da un punto di vista oggettivo esso tende ad applicarsi a tutti i settori dell'economia, tranne deroghe espresse che non coinvolgono comunque il caso in esame, si deve evidenziare la prevalenza in questa materia, del diritto comunitario su quello nazionale il quale, tendenzialmente, può essere applicato parallelamente a quello comunitario, solo nella misura in cui non pregiudichi gli obiettivi delle norme comunitarie antitrust; soprattutto in periodo, come l'attuale, in cui sembra prevalere una linea di tendenza alle liberalizzazioni.

Il Ministero precisa ancora che l'evoluzione della materia è tuttora aperta, ed appare verosimilmente destinata a svilupparsi in modo " dinamico", in funzione anche degli assetamenti politici e costituzionali dell'ordinamento comunitario, a loro volta in costante divenire.

Pertanto per quanto sopra esposta appare evidente allo scrivente Servizio che per tecnico qualificato è da intendersi una figura professionale qualificata non necessariamente iscritto all'albo nazionale.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento si inviano distinti saluti.

Il Direttore del Servizio  
Maria Bortotto

SR/sr